

## **IL DIRETTORE**

**Vista** la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**Visto** l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

**Visto** l'articolo 4 della Legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge Europea 2018, rubricato (*Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi – Caso EU - Pilot 8002/15/GROW*), con cui sono state apportate modifiche all'articolo 24 comma 42 del decreto - legge 6 Luglio 2011, n. 98 – convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo, in sede di istituzioni delle rivendite, i seguenti criteri:

- I. distanza non inferiore a 200 metri;
- II. rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Vista** la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

**Visto** l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie

fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

**Vista** la determinazione del Vicedirettore dell’Agenzia Dogane Monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

**Rilevato** come il prefato art. 4 della Legge Europea n. 37/2019, nel modificare l’articolo 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto sia del criterio del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”, sia del criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

**Considerato** che, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare lo schema di piano per l’istituzione delle rivendite ordinarie entro il 31/03/2021, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all’articolo 2 del D.M. n. 38/2013 e del rapporto rivendite/abitanti stabilito dall’articolo 4 della Legge Europea n. 37/2019;

**Atteso** che dal 01.07.2020 al 31.12.2020 sono pervenute n. 3 proposte per i comuni di Albenga (SV), Cosseria (SV), Crocefieschi (GE) e l’Ufficio ha valutato n. 1 istituzione per il Comune di Castelnuovo Magra (SP), giusta decreto istitutivo n. 207/RI del 02/11/2020;

**Accertato** che, anche mediante apposito sopralluogo, tra le proposte pervenute, quella per il Comune di Albenga non rispondeva ai parametri di cui all’art. 2 del D.M. n. 38/2013 così come modificato dall’art 4 della Legge Europea n. 37/2019 e che, quindi, deve essere archiviata;

**Considerato**, pertanto, che è stata archiviata n. 1 proposta;

**Considerato** che le residue proposte di istituzione di rivendite ordinarie da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustifichino l’assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamati, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita sul territorio e, in particolare:

- Comune di Crocefieschi (GE), privo di punti vendita;
- Comune di Castelnuovo Magra (SP), in considerazione delle notevoli distanze con gli altri punti vendita del Comune;
- Comune di Cosseria (SV), ove la rivendita più vicina alla sede proposta è ubicata a oltre 2.000 ml., rispettando il parametro richiesto dalla modificata normativa

## FORMULA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, commi 4 e 5, del D.M. 21 febbraio 2013, n. 38, lo schema di piano per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Liguria, che forma parte integrante ed inscindibile del presente atto, ai fini della sua pubblicazione entro il 30/04/2021 in apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia Dogane Monopoli.

*Il Direttore dell'Ufficio ad interim*  
Andrea M. Zucchini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993

**DT II – LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**  
**Ufficio dei Monopoli per la Liguria**

Schema di Piano, ai sensi dell'art. 3 commi 4 e 5, del D.M. 38/2013, per l'istituzione di rivendite ordinarie su proposte presentate nel semestre immediatamente precedente (Secondo Semestre 2020)

*Pubblicazione ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui agli artt. 9 e 10 della Legge N. 241/90*

COMUNE	PROV.	ZONA DI GARA	TIPO GARA
CROCEFIESCHI	GE	PIAZZA FIRPO-D. CROCCO MARTIRI; VIA XX SETTEMBRE; PIAZZA DELLA LIBERTA`	CONCORSO
CASTELNUOVO MAGRA	SP	BORGO MEDIOEVALE DI CASTELNUOVO MAGRA TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI COMPRESI TRA VIA DEI BIANCHI E PIAZZA QUERCIOLA E TRA VIA ROMA, VIA DANTE ALIGHIERI E VIA VITTORIO VENETO.	CONCORSO
COSSERIA	SV	LOCALITA' BOSI – VIA ADUA	CONCORSO

Chiunque abbia legittimazione ed interesse potrà esercitare le facoltà e i diritti di cui agli artt. 9 e 10, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, nel termine di **venti giorni liberi** dalla data di pubblicazione del presente schema di piano.

*Il Direttore dell'Ufficio ad interim*  
Andrea M. Zucchini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993